

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Art. 11</u> <u>La partecipazione politica</u></p> <p>Comma 1. [...]. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative popolari ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti, assicurandone l'effettività</p>		<p><u>Art. 2 Principi e finalità</u> <u>Comma 2, lett. m)</u></p> <p>La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici.</p> <p><u>Art.4 (Partecipazione popolare)</u> 1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare</p>	<p><u>Articolo 11</u> <u>Partecipazione e pubblicità</u></p> <p>1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi sul territorio regionale. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.</p>	<p><u>Art. 14</u> <u>Trasparenza e informazione</u></p> <p>1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. 2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata: a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione; b) dall'impiego degli strumenti di informazione</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni. 2.A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.</p> <p><u>Art.9 (Informazione)</u> Comma 3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul</p>		<p>e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata; c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati; d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione; e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.</p> <p>3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.</p> <p><u>Art. 15</u> <u>Diritti di partecipazione</u> 1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.</p>		<p>Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare.</p> <p>2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.</p> <p>3. Qualunque soggetto portatore di interessi</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
				<p>generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p>4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
	<p><u>Art.6</u> (Partecipazione dei cittadini)</p> <p>1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.</p> <p>2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.</p> <p>3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.</p>		<p><u>Art. 39</u> (Informazione e partecipazione)</p> <p>1. La Regione predisporre gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.</p> <p>2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Art. 2</u> <u>Autonomia e partecipazione</u></p> <p>3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.</p> <p>4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di</p>	<p><u>Art. 13</u></p> <p>1. La Regione: a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica; b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi; c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.</p> <p><u>Art. 14</u> <u>(Diritto all'informazione)</u></p> <p>1. La Regione riconosce</p>	<p><u>Art. 72 Principi</u></p> <p>1. La legge promuove, secondo i principi dell'art.3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.</p> <p>2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.</p> <p>3. I partiti politici sono strumenti fondamentali</p>	<p><u>Articolo 20</u> <u>Istituti di partecipazione</u></p> <p>1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali.</p> <p>2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.</p> <p>3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.</p> <p>4. La legge regionale</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p><u>Art. 12</u> <u>Informazione</u></p> <p>1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.</p> <p>2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.</p>	<p>e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale.</p> <p>2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.</p> <p>3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.</p> <p>4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.</p>	<p>della partecipazione.</p> <p><u>Art.73 Doveri di informazione</u></p> <p>1. La regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.</p> <p>2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.</p>	<p>stabilisce gli ambiti, i limiti e le modalità della partecipazione e delle forme di consultazione, assicurando la disponibilità di servizi e di tecnologie adeguate.</p> <p><u>Articolo 21</u> <u>Informazione e comunicazione</u></p> <p>1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.</p> <p><u>Art. 72</u> <u>Istituti della partecipazione</u></p> <p>1. Sono istituti della partecipazione:</p> <p>a) l'iniziativa popolare;</p> <p>b) l'iniziativa degli enti locali;</p> <p>c) il referendum abrogativo e consultivo;</p> <p>d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;</p> <p>e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.</p> <p>2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.</p>				

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Art. 30</u> <u>L'iniziativa legislativa</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila. 2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.</p>		<p><u>Art.10 Modalità di partecipazione</u></p> <p>Comma 3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'art.39 del presente Statuto.</p> <p><u>Art.39 (Iniziativa legislativa)</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila,</p>	<p><u>Articolo 12</u> <u>Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata secondo le disposizioni dello Statuto ed è disciplinata dalla legge regionale. 2. L'iniziativa legislativa dei cittadini è ammessa quando la stessa è sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ed è proposta mediante la formulazione di un progetto di legge redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. 3. L'iniziativa legislativa inoltre appartiene ai</p>	<p><u>Art. 18</u> <u>Iniziativa legislativa popolare</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare. 2. Sono promotori del progetto di legge popolare: a) almeno cinquemila elettori; b) ciascun Consiglio provinciale; c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti. 3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>nonchè al Consiglio delle Autonomie di cui all'articolo 48.</p> <p>2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa</p>	<p>singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.</p> <p>4. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 2 e 3 non è ammessa nei casi di modifica o revisione dello Statuto regionale, di leggi tributarie e di bilancio e di legge finanziaria regionale.</p> <p>5. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.</p> <p>6. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel</p>	<p>popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.</p> <p>4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.</p> <p>5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
		<p>popolare.</p> <p><u>Art.40 (Procedimento)</u> Comma 2.</p> <p>I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.</p>	<p>semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.</p> <p><u>Articolo 56</u> <u>Iniziativa legislativa</u></p> <p>1. L'iniziativa della leggi regionali appartiene alla giunta e a ogni consigliere regionale. Viene esercitata anche dai soggetti di cui all'articolo 12.</p> <p>3. Le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei consigli provinciali e comunali e degli elettori sono stabilite dalla legge regionale.</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.</p> <p>5. È riservato alla giunta il</p>	<p>della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
			<p>potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.</p> <p>6. L'iniziativa popolare è esclusa per quanto attiene la modifica o la revisione dello Statuto regionale e la materia tributaria, finanziaria e di bilancio.</p> <p><u>Articolo 57</u> <u>Procedimento legislativo</u></p> <p>3. Nel caso di esercizio di iniziativa legislativa da parte dei consigli provinciali e comunali, degli elettori, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il progetto di legge è portato all'esame del consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Art. 37</u> <u>(Iniziativa legislativa)</u></p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti nonché agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.</p> <p>2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la</p>	<p><u>Articolo 7</u> <u>(Iniziativa popolare)</u></p> <p>1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:</p> <p>a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;</p> <p>b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;</p> <p>c) da parte di una Provincia;</p> <p>d) da parte della Città metropolitana.</p> <p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.</p> <p>3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono</p>		<p><u>Art. 30</u> <u>(Iniziativa legislativa)</u></p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:</p> <p>a) alla Giunta regionale;</p> <p>b) a ciascun consigliere regionale;</p> <p>c) al Consiglio delle Autonomie locali;</p> <p>d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;</p> <p>e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;</p> <p>f) ai consigli delle Unioni di comuni che comprendono almeno cinque comuni;</p> <p>g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque comuni;</p> <p>h) ai singoli consigli provinciali;</p> <p>i) agli elettori della</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.</p> <p>4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed Accompagnate da una relazione illustrativa.</p>	<p>soggette a decadenza al termine della legislatura.</p> <p><u>Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)</u></p> <p>1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.</p> <p>3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum è affidato alla Consulta statutaria di cui all'articolo 74, che ne accerta la legittimità; la Consulta accerta altresì la chiarezza e l'univocità</p>		<p>Regione in numero non inferiore a cinquemila.</p> <p>2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.</p> <p>3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Art. 60</u> <u>(Modalità di esercizio)</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.</p> <p>2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.</p>	<p>del quesito referendario.</p> <p>4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario alla Consulta di cui al comma 3.</p>			

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Art. 73</u> <u>Disciplina dell'iniziativa</u></p> <p>1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.</p> <p>2. Il Regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.</p> <p><u>Art. 74</u> <u>Esercizio dell'iniziativa popolare</u></p> <p>1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere.</p> <p>2. La proposta deve</p>	<p><u>Art. 15</u> <u>(Iniziativa popolare)</u></p> <p>1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.</p> <p>2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.</p> <p>3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di</p>	<p><u>Art.23 Potere di iniziativa</u></p> <p>1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.</p> <p>2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.</p> <p>3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.</p> <p><u>Art.74 Iniziativa popolare</u></p> <p>1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.</p> <p>2. I promotori sono</p>	<p><u>Articolo 20</u> <u>Istituti di partecipazione</u></p> <p>2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.</p> <p><u>Articolo 35</u> <u>Iniziativa legislativa</u></p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica,</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.</p> <p>3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli e accompagnato da una relazione scritta.</p> <p><u>Art. 76</u> <u>Procedura di approvazione</u></p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio</p>	<p>bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.</p> <p>4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.</p> <p>6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.</p> <p>7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p>	<p>ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.</p> <p>3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.</p>	<p>agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.</p> <p>3. La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.</p> <p>2. La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.</p> <p>3. Il Consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.</p> <p>4. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.</p> <p>5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.</p>			<p>5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
ISTRUTTORIA PUBBLICA				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
-----		-----	-----	<p><u>Art. 17</u> <u>Istruttoria pubblica</u></p> <p>1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di <u>atti normativi o amministrativi</u> di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da <u>istruttoria pubblica</u>.</p> <p>2. L'istruttoria si svolge <u>in forma di pubblico contraddittorio</u>, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, <u>associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale</u>. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
ISTRUTTORIA PUBBLICA				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
				<p>3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.</p> <p>4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.</p> <p><u>Art.19</u> <u>Assemblea legislativa e modalità di consultazione</u></p> <p>1. La Regione opera con atti e norme per rendere <u>effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali</u>, perseguendo la</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
ISTRUTTORIA PUBBLICA				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
				<p>parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.</p> <p>3. L'Assemblea, al fine di garantire un <u>dialogo permanente con le associazioni</u> sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
ISTRUTTORIA PUBBLICA				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
				<p>associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.</p> <p>4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.</p> <p>ENTRAMBI GLI ARTICOLI SONO STATI IMPUGNATI DAL GOVERNO; LA CORTE COST. CON SENT. N. 379/04 HA RITENUTE NON FONDATE LE CENSURE.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
-----	-----		-----	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
-----	-----	-----	-----	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

PETIZIONI E INTERROGAZIONI

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Art.11 La partecipazione politica</u></p> <p>Comma 2. 2. I cittadini dell'Abruzzo possono avanzare richieste e proposte al Consiglio regionale.</p>		<p><u>Art.10 Modalità di partecipazione</u></p> <p>Comma 1. 1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generali.</p>	<p><u>Art.15 Petizioni, voti, istanze e richieste</u></p> <p>Comma 3. 3. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.</p>	<p><u>Art. 16 Petizioni</u></p> <p>1. Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)**PETIZIONI E INTERROGAZIONI**

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Art. 65</u> <u>(Titolarità ed esercizio)</u></p> <p>1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.</p> <p>2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.</p> <p>3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.</p>	<p><u>Articolo 12</u> <u>(Petizioni e istanze)</u></p> <p>1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.</p> <p>2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.</p> <p>3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.</p>		<p><u>Art. 41</u> <u>(Petizioni)</u></p> <p>1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni possono inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.</p> <p>2. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

PETIZIONI E INTERROGAZIONI

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Art. 85</u> <u>Petizioni e interrogazioni</u></p> <p>1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.</p> <p>2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.</p> <p>3. Il Regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.</p>	<p><u>Art. 16</u> <u>(Petizione)</u></p> <p>1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.</p>	<p>-----</p>	<p><u>Articolo 20</u> <u>Istituti di partecipazione</u></p> <p>3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale l'adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Rif. normativi</p> <p>Artt. 73 (La partecipazione al referendum), 74 (L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta), 75 (I limiti del referendum abrogativo), 76 (Il procedimento del referendum abrogativo).</p>		<p>Rif. normativi</p> <p>Art. 11 (Referendum abrogativo)</p>	<p>Rif. normativi</p> <p>Art. 13 (Referendum abrogativo)</p>	<p>Rif. normativi</p> <p>Art. 20 (Referendum abrogativo)</p>
<p>Elettori</p> <p>Lo Statuto dell'Abruzzo contiene un norma di carattere generale, l'art. 73, che prevede la partecipazione a tutti i referendum per tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione. Inoltre all'art. 11 si stabilisce che "tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative popolari ed ai referendum regionali".</p>		<p>Elettori</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.</p>	<p>Elettori</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione</p>		<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale.</p>	<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale.</p>	<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale.</p>
<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - un cinquantesimo degli elettori della Regione - più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese; - due Consigli provinciali 		<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione - dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali - due o più Consigli provinciali. 	<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - centocinquantamila elettori della Regione - cinque Consigli comunali che rappresentano una popolazione complessiva di almeno duecentomila abitanti - almeno due Consigli provinciali o almeno quindici consigli comunali a prescindere dalla popolazione interessata - almeno tre consigli di comunità montane in riferimento a leggi specifiche di interesse montano 	<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - quarantamila elettori della Regione - dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione - due Consigli provinciali.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - le norme dello Statuto - le leggi previste dal Titolo II (<i>cioè la legge elettorale, leggi di delega, legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e della legge finanziaria</i>) - le leggi tributarie e di bilancio - le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari. 		<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - dello Statuto - dei regolamenti interni del Consiglio regionale; - delle leggi di bilancio; - delle leggi tributarie; - delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente; - delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane. 	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - leggi di modifica o di revisione statutaria; - leggi di bilancio; - leggi tributarie; - leggi finanziarie; - leggi di governo del territorio; - leggi di tutela dell'ambiente; - leggi di status dei consiglieri regionali; - leggi relative ai rapporti internazionali e con l'unione europea. 	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo Statuto; - i regolamenti interni degli Organi regionali; - le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; - le leggi tributarie e di bilancio; - le leggi elettorali; - le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; - le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; - i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare.</p> <p>La richiesta di referendum abrogativo formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale</p>		<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.</p>	<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.</p> <p><u>Art.27 (Il consiglio regionale e le sue attribuzioni)</u></p> <p>4. Il consiglio, inoltre: r) delibera sulle richieste di referendum e formula i pareri previsti dagli art. 132 e 133 della Costituzione.</p>	<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione.</p> <p>La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.				
Condizioni di validità Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.		Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Ulteriori indicazioni e/o condizioni Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.		Ulteriori indicazioni e/o condizioni Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi	Ulteriori indicazioni e/o condizioni Il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.	Ulteriori indicazioni e/o condizioni Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.		elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.		provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p>Effetti In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo prede efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'esito Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge regionale.</p>				<p>Effetti Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Rif. Normativi</p> <p>Artt. 61 (Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi), 63 (Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)</p>	<p>Rif. Normativi</p> <p>Art.8 (Referendum abrogativo) Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)</p>		<p>Rif. Normativi</p> <p>Art. 42 (Referendum abrogativo) Art. 43 (Limiti al referendum abrogativo)</p> <p>Art. 42 (Referendum abrogativo) 1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p>	
			<p>Elettori</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale.</p>	<p>Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.</p>		<p>Oggetto L'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale.</p> <p>Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinquantamila elettori - due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio. - Dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio. 	<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali 		<p>Legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - ventimila elettori - due consigli provinciali - venti consigli comunali - tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale. 	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leggi concernenti le modifiche allo Statuto - Leggi di bilancio e finanziarie - leggi tributarie - quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territorialmente interni ad altri Stati. 	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie. - sulle disposizioni statutarie. 		<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - le norme dello Statuto - le disposizioni di rilievo statutario - i regolamenti interni del Consiglio - le leggi riguardanti il bilancio e i tributi - le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione. 	
<p>Condizioni di validità</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p>Condizioni di validità</p> <p>La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>		<p>Condizioni di validità</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum</p>	<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.</p> <p>Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.</p> <p>Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio stesso.</p>		<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.</p> <p>Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.</p> <p>I referendum si svolgono in un'unica tornata per ciascun anno.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>Effetti L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centovesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.</p>			<p>Effetti L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito referendario.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
Artt. 77, 78, 79, 80, 81.	Rif. normativi Art. 18 (Referendum abrogativo)	Rif. normativi Artt. 75 (Referendum abrogativo), 77 (Normativa sui referendum), 78 (Ammissibilità dei referendum)	Rif. normativi Art. 24 (referendum abrogativo)	
Elettori Art.78,c.2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione hanno diritto di partecipare al referendum.			Elettori Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo gli elettori del Consiglio regionale.	
Oggetto Abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale. Abrogazione di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.	Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale.	Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge o di un Regolamento.	Oggetto Abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un regolamento regionale	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
Legittimati - Sessantamila elettori della Regione - Tre Consigli provinciali - Dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione	Legittimati - Sessantamila elettori dei Comuni della Puglia - Tre Consigli provinciali o metropolitani - Trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della Regione	Legittimati Quarantamila elettori	Legittimati - diecimila elettori - un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione, i quali deliberino la proposta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun consiglio comunale o provinciale.	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento interno del Consiglio regionale, - regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, - norme regolamentari esecutive di leggi regionali. - atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse a norma dell'articolo 79. <p>In particolare il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio,</p>	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo Statuto o parte di esso - I regolamenti interni della Consiglio e della Giunta regionale - Le leggi tributarie e di bilancio - Le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea. 	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo Statuto - le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi - i regolamenti interni degli organi regionali - le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni. 	<p>Esclusioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statuto e le leggi di integrazione e revisione dello stesso - le leggi finanziarie tributarie e di bilancio - le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie - le leggi di governo del territorio - le leggi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali - le leggi di ratifica di intese e accordi o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri. 	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari				
<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.</p> <p>Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.</p>	<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.</p> <p>L'ammissibilità dell'iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.</p>	<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum.</p> <p>I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal Collegio di garanzia statutaria.</p>	<p>Modalità, Procedura, Accertamento dell'ammissibilità e formulazione dei quesiti</p> <p>La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum abrogativo, disciplinando il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum e ne garantisce l'imparzialità.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.</p>	<p>Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p>Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. questa disposizione (art. 75, c.4) e' stata impugnata perché ritenuta in contrasto sia con l'art. 75, c.4 della Cost, il quale prevede invece che il referendum venga approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, sia con il principio di ragionevolezza, desunto dagli articoli 3 e 97 Cost. LA CORTE COST. CON SENT. N. 372/04 HA RITENUTE NON FONDATE LE CENSURE ED HA DICHIARATO LEGITTIMA LA NORMA.</p>	<p>Condizioni di validità La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.</p> <p>La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.</p>	<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.</p> <p>I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative</p> <p>Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum, la proposta abrogativa non può essere presentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi 3 anni.</p>	<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni La legge regionale prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.</p> <p>Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di 3 anni dalla data della votazione.</p>	<p>Ulteriori indicazioni e/o condizioni Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del referendum precedente.</p> <p>Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.</p> <p>Il referendum non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.</p> <p>Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM ABROGATIVO (EX ART. 123, COMMA PRIMO, COST.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Effetti L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.</p> <p>L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.</p> <p>Il decreto è pubblicato senza ritardo sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.</p> <p>Il Presidente, sentita la Giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.</p>			<p>Effetti Le abrogazioni delle leggi produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto del referendum a partire a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato della consultazione nel BUR</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
Art. 77, commi 1 e 3 Si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale.		-----	L'art. 14, c. 2 stabilisce che "Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le Proposte di legge concernenti la istituzione nuovi comuni".	L'art. 21, comma 4 si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
Art. 64, comma 2 si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale.	L'art.9, comma 3 afferma: " Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali."		<u>Art. 44</u> <u>(Referendum consultivo)</u> 1. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
	Art. 19, comma 2 si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale.	Art. 77, comma 2 si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale	Art. 23: i commi 4 e 5 si limitano a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
L'art. 77, comma 2, prevede un referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.		L'art. 12 è interamente dedicato a questo referendum consultivo su questioni di interesse regionale che può essere richiesto da parte del quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale. E' valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto; in questo caso il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 120 giorni dal suo svolgimento.	<u>Articolo 14</u> <u>Referendum consultivo</u> 1. Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed provvedimenti di competenza della Regione. 3. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo. 4. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura. 5. Nei dodici mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.	L'art. 21 prevede e disciplina articolatamente un referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza della Regione. E' richiesto da: 80.000 residenti nei Comuni della Regione; dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della regione; quattro Consigli provinciali. Valgono le medesime esclusioni previste per il referendum abrogativo. Rinvio alla legge regionale e per le modalità di svolgimento e per regolare i rapporti con il referendum abrogativo.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>L'art. 64 prevede un referendum consultivo delle popolazioni interessate su provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali. E' indetto con decreto del Presidente della regione e deliberato dal Consiglio regionale. Si fa rinvio alla legge regionale per le modalità di attuazione.</p>	<p>L'art. 9 (Referendum consultivo) prevede che il Consiglio regionale, per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum Consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall'approvazione della Deliberazione di cui al comma 1.</p>		<p><u>Art. 44</u> <u>(Referendum consultivo)</u></p> <p>2. Il Consiglio regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale. 3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)**REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO**

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Art. 83</u> <u>Referendum consultivo</u></p> <p>1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.</p> <p>3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà</p>	<p>L'art. 19, comma 1, prevede che il Consiglio regionale possa deliberare lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.</p>	<p>L'art. 76 prevede due tipologie di referendum consultivo facoltativo. Il comma 1 prevede un referendum su richiesta di trentamila elettori della Regione su proposte di particolare interesse per la popolazione. Il comma 2 prevede un referendum consultivo attivabile dal Consiglio regionale su una proposta di legge; le modalità sono stabilite dal regolamento interno</p>	<p>L'art. 23 prevede un referendum consultivo volto a conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione. A proposta è avanzata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta, o da un quinto dei Consiglieri regionali e l'indizione è deliberata dal Consiglio. Per le modalità e i limiti si rinvia alla legge regionale.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.</p> <p><u>Art. 86</u> <u>Consultazione popolare</u></p> <p>1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.</p> <p>2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.</p>				

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Altri Referendum

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
-----		-----	-----	-----

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Altri Referendum

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Art. 62</u> <u>(Referendum propositivo di leggi regionali)</u> 1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare. 2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto,</p>	<p>-----</p>		<p>-----</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Altri Referendum

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.</p> <p>3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.</p> <p>5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.</p>				

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Altri Referendum

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
Referendum confermativo statutario (art. 123, comma 3, Cost.)				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
<p><u>Art.86 La revisione dello Statuto</u> Il comma 4 ripropone le previsioni dell'art. 123, comma 3, Cost.. Non vi è rinvio esplicito alla legge regionale per la disciplina</p>		<p><u>Art. 58 Revisione dello Statuto</u> In particolare, i commi 4 e 5 ripropongono quanto già prescritto dall'art. 123, comma 3, Cost.. Non vi è rinvio esplicito alla legge regionale per la disciplina.</p>	<p><u>Art.74 (Norme transitorie e finali)</u> 6. Le modalità di svolgimento del referendum confermativo di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione sono disciplinate dal consiglio regionale su proposta della giunta.</p>	<p><u>Art.22 Referendum confermativo statutario</u> A questi tipo di referendum è dedicato un apposito articolo. Il comma 1 dell'art. 22 rinvia per la disciplina delle modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni alla legge regionale. Il comma 2 individua l'oggetto del referendum nell'intero testo statutario e prevede inoltre che i quesiti siano formulati dalla Consulta di garanzia statutaria.</p>

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
Referendum confermativo statutario (art. 123, comma 3, Cost.)				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p><u>Art. 76 (Revisione dello Statuto)</u></p> <p>Si fa rinvio alla legge regionale per le modalità di attuazione del referendum di cui all'art. 123, comma terzo, della Costituzione.</p>	<p><u>Articolo 76 (Modificazioni statutarie)</u></p> <p>4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è Approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.</p>		<p><u>Art. 57 (Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)</u></p> <p>1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione. di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)				
Referendum confermativo statutario (art. 123, comma 3, Cost.)				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p><u>Art. 102</u> <u>Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto</u></p> <p>2. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.</p>	<p><u>Art.17 (Referendum statutario)</u></p> <p>A questi tipo di referendum è dedicato un apposito articolo. Vengono ribadite le previsioni dell'art. 123, comma terzo, della Costituzione e i compiti del Consiglio statutario già definiti nell'art.47. Il comma 3 rinvia alla legge regionale per le modalità di attuazione del referendum; il comma 4 stabilisce che le funzioni del Consiglio statutario fino alla sua nomina, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p>	<p><u>Art. 77 (Normativa sui referendum)</u></p> <p>Comma 2: si limita a menzionarlo e a rinviare alla legge regionale.</p>	<p><u>Art. 84 (Procedimento di revisione dello Statuto)</u></p> <p>Lo Statuto dell'Umbria prevede questo tipo di referendum nell'articolo relativo al procedimento di revisione dello Statuto. In particolare i commi 2 e 3 ripropongono quanto già prescritto dall'art. 123, comma terzo, Cost.; il comma 4 rinvia per la disciplina alla legge regionale.</p>	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Organi di garanzia statutaria

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna
Artt. 78-79 Prevedono un "Collegio regionale per le garanzia statutarie" che esprime pareri e rende valutazioni sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari.		Art.57 Prevede una "Consulta statutaria" che, in materia referendaria, esprime il proprio parere sulla regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.	-----	Art.69 Prevede la "Consulta di garanzia statutaria" che, in materia referendaria, "esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Organi di garanzia statutaria

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
Art.68 Prevede un "Comitato di garanzia statutaria" che verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione.	Artt.74 – 75 Prevedono che la Consulta statutaria esprima pareri sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie.		-----	

PARTECIPAZIONE POPOLARE (lett. G)

Organi di garanzia statutaria

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
-----	Art.47 Istituisce un "Consiglio statutario regionale" con i compiti, tra gli altri, di verificare l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare.	Art.57 Prevede un "Collegio di garanzia" che, in materia referendaria, si pronuncia anche sull'ammissibilità dei referendum popolari e dà giudizi sulla loro regolarità.	Artt.81-82 Prevedono la "Commissione di garanzia statutaria", che, in materia referendaria, si esprime sull'ammissibilità dei referendum regionali.	